

Dipartimento di Prevenzione Veterinario

Servizio Sanita' Animale

Lodi, **25 SET. 2009**

ASL DELLA PROVINCIA DI LODI



Prot.n.0031555/09 del 25/09/2009
Tit. Cat.
Dip.Prevenzione Veterinaria

Agli Allevatori di bovini
della Provincia di Lodi
Loro Sedi

Ai Veterinari Ufficiali
Servizio Sanita' Animale
ASL Provincia di Lodi
Loro Sedi



All'Associazione Provinciale Allevatori
Via Guido Rossa
26900 Lodi

Alla Federazione Coltivatori Diretti
delle Province di Milano e Lodi
Via Hausmann, 11/
26900 Lodi

All'Unione Provinciale di Milano e Lodi
Via Agello, 4
26900 Lodi

All'Unione Provinciale di Milano e Lodi
Distretto di Codogno
Via Cavour, 1
26845 Codogno (LO)

Alla Confederazione Italiana Agricoltori
Via Callisto Piazza
26900 Lodi

p.c. Al Direttore del D.P.V.
Dr.Giuseppe Granata
Sede

Oggetto: Identificazione dei capi bovini.

A seguito di comunicazioni che pervengono dai macelli relative alla non corretta identificazione dei capi bovini introdotti nei locali di macellazione e visti i verbali di sopralluogo e sanzionatori stilati da Autorita' Competenti a carico di allevatori bovini, si rende necessario ricordare le normative che sanciscono i comportamenti da adottare in tema di identificazione bovina.

Il **D.P.R.317/96** stabiliva che un bovino era identificato con "..... un marchio auricolare riportante la sigla IT+Codice Aziendale su base ISTAT+N° progressivo (preceduto dalla lettera corrispondente all'anno di nascita).

Il singolo marchio era da apporre prima di qualsiasi movimentazione.

Tale Decreto e' diventato, per alcune parti, obsoleto e non piu' applicabile perche' superato da piu' recente normativa.

Reg.CE.1760/2000 e relativo Decreto di recepimento **D.P.R.437/2000**: stabiliscono che un bovino e' identificato con l'apposizione di un marchio su ciascun orecchio entro 20 giorni dalla nascita o comunque prima che l'animale lasci l'azienda in cui e' nato.

"Manuale operativo per la gestione dell'Anagrafe Bovina" del 26/05/2005: gli animali della specie sono identificati mediante marchio auricolare per ciascun orecchio
.....

D.Lvo.58/2004 relativo alle sanzioni applicabili: il detentore che non ottemperi all'art.4 del Reg.CE 1760/2000 e relativo decreto di recepimento D.P.R.437/2000 e' punito con la sanzione amministrativa da 250,00 Euro a 1.500,00 Euro per ogni capo non regolarmente identificato.


Sentito il parere dell'U.O.Veterinaria della Regione Lombardia in merito all'identificazione bovina e' stato assolutamente proscritto il comportamento di apporre un'unica marca auricolare per tenere la seconda di scorta.

E' pertanto evidente il comportamento da adottare nelle aziende con bovini.

E' previsto per norma un periodo fino ad un massimo di 15 gg. per poter regolarizzare le mancanze in tema di identificazione qualora risulti la non conformita' a seguito di sopralluogo effettuato da qualsiasi Autorita' Competente.

A disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento, colgo l'occasione per porgere distinti saluti.

IL RESPONSABILE F.F.
AREA SANITA' ANIMALE
(DR.CLAUDIO BOVERA)



Il Responsabile del procedimento: Dr. C. Bovera (0371/5872619)

Il Referente del procedimento: Sig. M. Magenes (0371/411623)